



**TRIBUNALE DI BRINDISI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa previdenziale iscritta al n. 1257/08 del Registro Generale e promossa da

F. M. rappresentata e difesa dall' avv. Alfredo Cavallo,

ricorrente

nei confronti di

**I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho, elettivamente domiciliato a Brindisi in Piazza della Vittoria n. 1

resistente

**Oggetto: riconoscimento indennità di malattia**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

Com'è noto, ai fini del diritto all'indennità di malattia, il lavoratore - in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato d'infermità - è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all'Inps; la mancanza di detta indicazione implica il venir meno del diritto al trattamento economico di malattia per tutto il periodo durante il quale l'istituto previdenziale non è stato in grado di esercitare il proprio potere-dovere di controllo e di verifica a causa della mancata indicazione dell'indirizzo o domicilio dell'assicurato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 21/09/1991, n.9877).

In proposito la Suprema Corte ha precisato che l'inosservanza dell'onere anzidetto non è equiparabile al mancato invio del certificato, essendo comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell' amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento.

Con la conseguenza che il lavoratore potrà vedersi riconosciuto il diritto all' indennità di malattia, anche nel caso di mancata indicazione dell' indirizzo, qualora dimostri che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell'istituto (cfr. Casso civ., Sez. lavoro, 18/07/2003, n.11286).

Tanto premesso, nel caso di specie l'INPS eccepisce che il ricorrente avrebbe fornito una erronea o insufficiente indicazione del domicilio durante la malattia, indicando nel certificato una località diversa dal luogo di residenza e molto vasta (C. da Tarturiello, Provo Ceglie-Martina n. 175, km. 6).

L'INPS ritiene quindi che la mera indicazione dell'indirizzo nei termini innanzi esposti non fosse sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo gravante sul lavoratore, il quale avrebbe dovuto fornire ulteriori informazioni allo scopo di agevolare l'operato del medico di controllo.

Il predetto assunto non può essere condiviso.

La lavoratrice, infatti, pur non avendo effettivamente allegato una cartina topo grafica che poteva essere utile, non solo ha indicato il numero civico, ma soprattutto nel secondo foglio del certificato aveva annotato il proprio numero di cellulare, per cui il medico incaricato, essendo in possesso di tale documento e viste le difficoltà a rintracciare la sua abitazione, ben avrebbe potuto provare a contattarla telefonicamente per chiedere informazioni.

Non sembra quindi che egli abbia utilizzato la diligenza necessaria, essendo in possesso di un dato, quale il numero di telefono dell'interessata, che avrebbe potuto risolvere il problema.

A tali conclusioni si perviene anche in considerazione dell' orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, in ragione del quale può essere addirittura riconosciuta l'indennità di malattia a chi non abbia indicato l'indirizzo, solo che sia fornita la prova che l'INPS non ha usato l'ordinaria diligenza nel svolgere indagini al fine di reperire da solo detto indirizzo.

Orientamento che depone nel senso di ritenere la sussistenza di un particolare dovere di diligenza in materia in capo all'Istituto.

Ne consegue che il ricorso va accolto e l'INPS va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità di malattia per tutto il periodo in contestazione, oltre accessori.

Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS nell'importo indicato in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice, visto l'art. 429 c.p. c., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. M. nei confronti dell'INPS con ricorso depositato il 14/3/2008 così provvede:

1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'INPS alla corresponsione in favore della ricorrente dell'indennità di malattia dal 31/1/2007 al 19/12/2007, oltre accessori come per legge.

2) Condanna l'INPS alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 800,00 di cui euro 400 per diritti oltre IVA e CP A, con distrazione.

Brindisi, li 4/3/2011